

Direzione Sanità e Welfare
Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Protocollo n.

Prot. n. 37998/A1409B del 18.11.2020

Torino,

Classificazione

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL
Ai Direttori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro (SPreSAL)

e pc Ai Direttori Generali delle ASL

Loro Sedi

Oggetto: Emergenza da COVID-19. Indicazioni per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro

Il DPCM del 3 novembre all'art. 1 comma 9 lettera s) dispone che "Sono altresì consentiti [...] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

Pertanto, **tutti i corsi in materia di salute e sicurezza possono svolgersi in presenza nel rispetto delle misure richiamate.**

Tuttavia, a seguito del perdurare dell'emergenza causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, si ritiene opportuno che tutte le attività formative teoriche in materia di salute e sicurezza siano erogate con modalità di formazione a distanza.

Sulle modalità di erogazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza il quadro normativo attualmente vigente prevede due modalità: la formazione in presenza e la formazione in modalità e-learning (limitatamente ad alcuni corsi di formazione indicati in modo puntuale nell'Accordo 128 del 7 luglio 2016). La videolezione in modalità sincrona viene peraltro richiamata quale modalità di erogazione della formazione e-learning all'interno dell'Allegato II, paragrafo D, dell'Accordo 128 del 7 luglio 2016.

La formazione in videoconferenza sincrona, che può essere definita come **un evento formativo in modalità sincrona, che prevede la copresenza di discenti e docenti che interagiscono tra loro tramite più postazioni remote (pc o tablet), connesse ad una piattaforma multimediale di comunicazione**, costituisce una modalità formativa intermedia tra la formazione in presenza e la formazione in e-learning.

In questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, nonostante l'assenza di una specifica normativa di riferimento, si ritiene che i corsi organizzati con le modalità della videoconferenza sincrona possano ritenersi equiparati alla formazione in presenza e che quindi siano idonei a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Nel caso di corsi di formazione che prevedono esercitazioni o verifiche pratiche in cui è necessaria la presenza fisica o l'interazione in presenza con il docente, la video conferenza sincrona può essere utilizzata solo per le parti teoriche.

Concesso che i soggetti formatori dei corsi in video conferenza siano quelli riconosciuti dal D.lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni per i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da tenere in presenza, occorre tenere presente che la gestione di un'aula virtuale comporta dinamiche e procedure diverse dalla gestione d'aula in presenza.

Per erogare la formazione in modalità videoconferenza sincrona, i soggetti formatori dovranno attivare procedure per la gestione delle modalità di accesso e di tracciamento delle presenze, di gestione degli interventi dei discenti, delle modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento e della gestione dei materiali didattici.

Pertanto, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologia da Covid-19, si raccomanda l'erogazione delle parti teoriche dei corsi in materia di salute e sicurezza in videoconferenza, a condizione che siano rispettati da parte dei soggetti formatori determinati requisiti di carattere gestionale e tecnologico necessari per garantire l'identificazione dei partecipanti, la tracciabilità delle attività formative, la costante interazione in tempo reale tra discenti e docente e la verifica dell'apprendimento, che deve essere sempre individuale.


I soggetti erogatori, infine, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovranno rendere disponibili le credenziali di accesso ai corsi.

Resta inteso che la modalità di formazione a distanza in videoconferenza **non si applica ai moduli formativi che prevedono esercitazioni o verifiche pratiche** (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).

Distinti saluti

Supporto Medico Legale Coordinatore
Dipartimento Interaziendale DIRMEI
Roberto Testi

Il Vicario del Settore
Prevenzione e Veterinaria
Gianfranco Zulian



Il Direttore
dott. Fabio AIMAR